COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

XXXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 DICEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GERMANI**

INDICE

PAG.

Congedo:

PRESIDENTE 325

Proposta di legge (*Discussione*):

TRUZZI: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli. (1244) 325

PRESIDENTE 325, 326, 327, 329
MAGNO MICHELE 326
TRUZZI 326
VALORI 326, 327
PUGLIESE 327
MARENGHI. *Relatore* 327

La seduta comincia alle 9,35.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Del Giudice.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli (1244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Truzzi: « Modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di una più efficace protezione degli uccelli ». Devo informare che ci è pervenuta, dalla Presidenza della Camera, l'assegnazione in sede legislativa delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mazzoni (730), Durand de la Penne (916), Capua (1232) e Manzini (637), richiesta dalla Commissione nell'ultima seduta del 16 dicembre. Tuttavia l'ordine del giorno della seduta odierna è stato compilato quando ancora le proposte di legge suindicate risultavano assegnate alla nostra Commissione in sede referente; non se ne può, quindi, iniziare la discussione, se non a patto di aggiornare la seduta per formulare un nuovo ordine del giorno che tenga conto del trasferimento di sede. Propongo, quindi, di iniziare la discussione della sola proposta di legge Truzzi.

MAGNO MICHELE. Non concordo con la impostazione procedurale formulata dal Presidente; a mio avviso, non si può prescindere dalla considerazione che le proposte di legge Mazzoni. Durand de la Penne, Capua e Manzini sono ormai assegnate alla Commissione in sede legislativa: pertanto, o si aggiorna la seduta e si compila un nuovo ordine del giorno che consenta l'abbinamento, oppure si rinvia anche la discussione della proposta di legge Truzzi.

TRUZZI. Formulo una proposta conciliativa: ritengo che anche ai fini dell'economia generale dei lavori della nostra Commissione, potremmo seguire questa procedura: il relatore potrebbe svolgere la sua relazione sulla mia proposta di legge all'ordine del giorno e, nella prossima seduta, ponendo all'ordine del giorno anche le altre proposte di legge, si potrebbe procedere ad una eventuale discussione abbinata delle stesse. Nel frattempo, potremmo prendere contatti con il Senato al fine di eliminare anche l'ostacolo rappresentato dall'articolo 133 del Regolamento della Camera, secondo il quale: « L'esame di proposte di legge o di disegni di legge presentati alla Camera sarà sospeso per tre mesi se al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica ».

VALORI. A mio avviso, e contrariamente a quanto il Presidente Germani ebbe a sostenere in una precedente seduta, tutte le proposte di legge in discussione concernono lo stesso argomento in quanto vogliono apportare modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, sulla caccia. A mio avviso, pertanto, la discussione dei vari provvedimenti dovrebbe essere abbinata. Di conseguenza, poiché le considerazioni procedurali fatte valere dal Presidente non consentono la discussione abbinata sin da oggi, propongo di rinviare tutta la discussione.

PRESIDENTE. Abbiamo ascoltato le osservazioni fatte in diverso senso dai nostri colleghi, che sono intervenuti in questa discussione procedurale.

Avevamo all'ordine del giorno, fino a poche ore fa, prima che mi pervenisse la comunicazione della Presidenza cui ho accennato, in sede referente, le proposte in materia di caccia presentate dai deputati Mazzoni, Durand de la Penne, Capua e Manzini. Secondo la prassi della Camera, è necessaria una convocazione della Commissione per poter discutere queste proposte di legge nella nuova diversa sede. Quindi, in pratica la proposta Mazzoni e le altre non possono essere esaminate questa mattina in sede legislativa.

Abbiamo, tuttavia, in sede legislativa, la proposta Truzzi, che concerne un problema preciso e che, secondo me, si riferisce ad un argomento distinto dagli argomenti delle altre proposte.

Si pone a questo punto un'altra questione, che è più delicata, rappresentata dalla contemporanea discussione da parte del Senato di altre proposte, che, avendo materia identica alla nostra, implicano, secondo l'articolo 133 del Regolamento, una sospensione della nostra competenza a esaminare delle proposte vertenti su identica materia.

Il secondo comma dell'articolo 133 del regolamento recita: « L'esame di proposte di legge presentate alla Camera sarà sospeso per tre mesi se risulta che al Senato è stata già presentata una proposta o un disegno di legge su materia identica. L'esame stesso non avrà più luogo se nel frattempo sia trasmesso alla Camera il progetto già approvato dal Senato ».

Secondo l'esame da me fatto dei testi presentati al Senato, risulta effettivamente che c'è « identità di materia » tra le proposte degli onorevoli Mazzoni e Capua e quelle attualmente in esame al Senato. Secondo l'ar-l'articolo 133 del Regolamento, quindi, noi tali proposte non possiamo esaminarle.

L'articolo 133 dice: per tre mesi. Mi sono informato presso gli uffici della Camera sull'esatta interpretazione del termine « tre mesi ». Mi è stato detto che per tre mesi non si dovrebbero intendere tre mesi di calendario ma bensì tre mesi di lavori parlamentari.

In tal modo i tre mesi potrebbero diventare nove. Va notato, poi, che il Senato non ha una norma corrispondente alla nostra. Il Senato cioè non è vincolato dalla impossibilità di far luogo a una discussione quando la Camera stia discutendo su « materia identica ».

La proposta Truzzi, invece, sfugge a queste difficoltà in quanto non concerne una materia analoga a quella cui sono relative le proposte presentate al Senato. A tale proposito devo far rilevare all'onorevole Valori che la « materia identica » di cui all'articolo 133 Regolamento della Camera, deve intendersi come identico oggetto; non basta, quindi, evidentemente, che alcune proposte di legge si riferiscano alla modifica di una stessa legge (in questo caso il testo unico sulla caccia) perché si possano considerare vertenti su « materia identica ». Da parte dell'onorevole Truzzi è stato chiesto di iniziare la discussione della sola sua proposta con la relazione del relatore onorevole Marenghi, salvo ad accer-

tare, poi, a che punto dell'*iter* si trovino le corrispondenti altre proposte del Senato.

L'onorevole Valori ha invece proposto di non incominciare neppure e di sentire dal Senato che cosa esso intenda fare.

Io sono dell'opinione che le proposte di legge debbano andare avanti. Secondo me, la proposta Truzzi ha carattere di urgenza, in quanto intende disciplinare anche la caccia primaverile di determinati tipi di uccelli. Se noi non decidiamo, in un senso o nell'altro, ritardiamo la soluzione del problema, in quanto la proposta di legge, ove da noi approvata, dovrebbe poi andare al Senato, e il 31 marzo fa presto ad arrivare.

Se abbiniamo tutte le proposte in un'unica discussione, difficilmente potremo farcela entro marzo.

La Commissione deve decidere quindi se sia il caso di iniziare la discussione sulla sola proposta Truzzi, o se convenga meglio attendere ed informarsi dello stato della questione al Senato.

Sarà difficile, però, ottenerne « informazioni » concrete. Il Senato potrà dirci che ha in discussione l'argomento, ma non quali siano i suoi piani di lavoro. Mi sembra, pertanto, che la proposta Valori difficilmente sia concretabile in elementi precisi.

PUGLIESE. A proposito di quanto ha detto il Presidente testé, ho voluto esaminare anch'io con una certa attenzione il contenuto della proposta di legge Truzzi e quello delle altre proposte di legge presentate alla Camera, vertenti più o meno sulla stessa materia delle proposte di legge attualmente in discussione al Senato. Ho potuto rilevare così che la proposta di legge Truzzi tende a regolamentare la materia relativa alla caccia primaverile, compresa quella a mare, la quale si esercita dopo il 31 marzo. Ritengo pertanto che si possa tranquillamente procedere alla discussione di detta proposta di legge perché la materia da essa trattata, pur essendo afferente, nel concetto generale, a tutta la vasta materia che forma oggetto dei vari provvedimenti sottoposti all'esame dei due rami del Parlamento, è però nettamente differente dagli stessi per la particolarità del genere di caccia cui si riferisce.

VALORI. Per conciliare i vari punti di vista potremmo aderire alla soluzione proposta dall'onorevole Truzzi di fare svolgere la relazione e di rinviare poi ad altra seduta la discussione generale, fatte salve le questioni regolamentari.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole Valori. L'onorevole Marenghi, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. La proposta di legge Truzzi, che intende garantire una più efficace protezione degli uccelli, concerne delle modificazioni al testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, recante norme per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia, e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987. Essa tende in primo luogo ad impedire la cosiddetta caccia primaverile, la caccia, cioè, che, previa autorizzazione dei presidenti delle giunte provinciali, può essere esercitata ai sensi dell'articolo 12, comma terzo, del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, il quale stabilisce che detta caccia può essere esercitata anteriormente alla penultima domenica di agosto, o posteriormente al 31 marzo, data di chiusura della caccia invernale. In secondo luogo, la proposta di legge Truzzi mira a disciplinare in modo rigoroso l'uccellazione con reti o con altri mezzi diversi dalle armi da fuoco.

In base alle modifiche proposte, la caccia verrebbe inibita completamente nel periodo compreso fra il 31 marzo e la penultima domenica di agosto. Sono tuttavia previste alcune eccezioni a tale proibizione assoluta; una di esse riguarda la cattura con rete (dalla maglia non inferiore a tre centimerti) dello storno e del passero, previo rilascio di apposita licenza da parte dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. Altra deroga è prevista per i casi in cui una specie di uccelli possa riuscire dannosa a determinate colture agrarie, alla pesca e agli allevamenti; allora ne sarebbe ammessa la uccisione o la cattura, e l'eventuale distruzione dei nidi, con ordinanza del prefetto, su proposta motivata dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Riepilogando, il primo scopo della proposta di legge è quello di evitare in modo assoluto la caccia primaverile, quella cioè che attualmente viene esercitata nei mesi di aprile e di maggio e che, in base alle vigenti disposizioni di legge, può essere consentita dalle giunte provinciali. In tale periodo, pertanto, non si dovrebbe poter cacciare, salvo le eccezioni avanti accennate.

Il secondo scopo che essa persegue è il divieto dell'uccellazione con reti e con altri mezzi, all'infuori delle armi da fuoco. Anche per questo divieto, però, è prevista un'eccezione: la cattura degli uccelli, con mezzi diversi dalla caccia effettuata con armi da fuoco, verrebbe consentita ai soli fini del ripopolamento

e dovrebbe essere esercitata previo rilascio di apposita licenza da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

La proposta di legge Truzzi prevede inoltre il ritorno alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste della facoltà di consentire (eccettuata la zona delle Alpi), la caccia ad alcune specie di uccelli fino al 31 marzo, facoltà che oggi in base alla legge sul decentramento, è di competenza delle giunte provinciali. Alle giunte provinciali rimarrebbe la facoltà di consentire la caccia fino al 31 marzo per altre specie di uccelli.

Io riterrei di investire di ciò il Ministero dell'agricoltura, perché sappiamo che sul posto, sotto la spinta di pressioni particolari, è difficile che le Giunte possano opporsi alle richieste dei cacciatori. Io sono stato presidente di un comitato provinciale della caccia e ne so qualcosa. La Commissione, comunque, deciderà in proposito.

Controllando il testo dell'articolo 12 del testo unico e la proposta Truzzi che intende modificarlo, vediamo che dall'elenco degli uccelli per i quali è consentita la caccia fino al 31 marzo vengono tolti i fringuelli. Quando discuteremo gli articoli vedremo se sarà il caso di insistere per queste esclusioni.

La proposta Truzzi prevede, poi, il divieto di vendita e il commercio nei pubblici esercizi degli uccelli di mole inferiore a quella del tordo e della quaglia, fatta eccezione per il passero.

L'ultimo articolo ,infine, prevede l'aumento dell'ammenda per i contravventori. Anche su questo punto avremmo qualche osservazione da fare.

Secondo alcuni, anziché raddoppiare l'ammenda in caso di recidiva, sarebbe meglio riferirsi al codice penale, agli articoli 99 e 100, in quanto essi renderebbero possibile l'applicazione di disposizioni generali più adeguate.

Ci si chiederà perché l'onorevole Truzzi abbia presentato tale proposta. Noi diciamo che essa si è resa necessaria al fine di una più efficace protezione degli uccelli e per la tutela del paesaggio; perché tende a proteggere alcune specie che sono utili per l'agricoltura, e ad evitare anche danni alle colture agricole da parte dei numerosissimi cacciatori.

In primavera abbiamo i seminati e i semi hanno appena incominciato a germinare; in questa stagione l'invasione reca maggiori danni che nel periodo autunnale, quando i raccolti sono ultimati.

Le attuali disposizioni legislative non sono ritenute, da molti esperti, sufficienti a garantire tale protezione.

L'articolo 38 del testo unico proibisce l'uccisione e la cattura di un determinato numero di specie di uccelli, ma sia per la difficoltà pratica di esercitare il controllo, sia per le numerose specie elencate, si sono ottenuti finora risultati poco soddisfacenti.

Si aggiunga che l'autorizzazione a svolgere l'esercizio della caccia e dell'uccellagione anteriormente e posteriormente alla data di apertura e chiusura della caccia stessa, concessa dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, di cui ho già fatto cenno, permette l'uccisione e la distruzione di specie pregiate.

Ripeto che le Giunte troppo facilmente concedono proroghe alla cacciagione. Pare che alcune Giunte abbiano permesso la cacciagione fino ai primi di giugno. Praticamente, quindi, per tutto l'anno.

Si fa anche l'appunto che chi vive del commercio della selvaggina spesso non osserva, salvo lodevoli eccezioni, in modo ortodosso la legge. Anche nei tempi di proibizione dell'uccellagione taluni mezzi di aucubio provocano eccessive falcidie in alcune specie. In alcuni casi si tratta di quintali di uccelletti che vengono presi nelle reti e poi selvaggiamente uccisi.

Per questo motivo l'onorevole Truzzi ha ritenuto di proibire la cattura per tutto il periodo della caccia, consentendola solo ai fini del ripopolamento.

Anche su questo punto, quando si esamineranno gli articoli, si vedrà se sarà il caso di proibirla in modo assoluto, o di arrivare alla proibizione in un certo periodo, consentendo la caccia con la rete agli attuali detentori di licenza, o la cosiddetta caccia sportiva. La Commissione vedrà se sarà il caso di proibirla in modo tassativo, o arrivare al divieto assoluto gradualmente.

Per il momento non mi addentro nell'esame delle varie specie di uccelli elencate negli articoli 1 e 4. Sarà meglio farlo quando parleremo degli articoli. I cacciatori sono pratici di queste cose, ma chi non è cacciatore dovrà consultare dei testi per rendersene conto esattamente.

Citerò solo qualche contraddizione che dovremo eliminare. Per esempio, nell'articolo 1, al penultimo comma, sono elencati gli uccelli la cui caccia è consentita, eccetto che nella zona delle Alpi, dal Ministero per l'agricoltura e foreste, e non ci sono i fringuelli. Nella caccia normale si permette la cattura e l'uccisione di certe specie che non è consentita per la caccia straordinaria, come risulta dall'ar-

ticolo 4. Io ritengo che le specie di cui si consente la caccia straordinaria, debbono essere elencate anche per la caccia normale.

Quando parleremo dell'articolo 4 vedremo quali sono precisamente le contraddizioni che vanno eliminate. Per esempio, con l'articolo 1 (caccia straordinaria) si dà facoltà al Ministero per l'agricoltura e foreste di consentire fino al 31 marzo la caccia, fra l'altro, dello storno, del merlo e dell'allodola, mentre nell'articolo 4 (caccia normale) questi uccelli sono omessi. Se i cacciatori possono cacciare lo storno, il merlo e l'allodola nel periodo straordinario concesso dal Ministero, noi riteniamo che a maggior ragione si debba consentire la caccia di queste specie nel periodo normale, cioè dalla prima domenica di settembre al primo gennaio.

Poi c'è qualche specie che è stata omessa, ma in sede di esame degli articoli senza dubbio riesamineremo queste omissioni.

In linea di massima, ripeto, esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame, con la riserva di proporre alcune modifiche in sede di discussione dei vari articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PUGLIESE. Mi sia consentito di chiedere un chiarimento. Nell'articolo 1 della proposta di legge in esame, come anche negli articoli successivi, non vedo citate le quaglie. Non sono cacciatore, tuttavia mi consta che vi è un discreto commercio di tali uccelli. Mi risulta anche che in alcune zone le quaglie vengono catturate con le reti per essere spedite, credo per ragioni di studio, ad un istituto di Ancona. Poiché ciò avviene soprattutto nel periodo che va dal 1° aprile alla fine di maggio, gradirei sapere se tale cattura è consentita.

TRUZZI. Nell'articolo 2 della mia proposta di legge è detto che è consentita la cattura con rete.

PUGLIESE. Già, ma non essendo precisato il periodo, c'è da ritenere che sia consentita nel periodo di apertura della caccia, vale a dire da settembre in poi; ma allora è inutile perché in quel periodo non ci sono quaglie. Si tratta infatti di gallinacei migratori che entrano nel nostro territorio, provenendo dall'Africa, appunto nei mesi di aprile e maggio, e che, dopo aver nidificato, tornano verso la fine dell'estate nei paesi caldi.

Pertanto, occorre precisare se si può procedere alla cattura delle quaglie nel periodo aprile-maggio, altrimenti colui che è in possesso della regolare licenza per questo genere di caccia, finirebbe col non poterla esercitare.

MARENGHI, *Relatore*. L'osservazione dell'onorevole Pugliese è fondata ed in sede di esame degli articoli la esamineremo accuratamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI